

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../321398/2006

OGGETTO: COMUNE DI CERCENASCO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della variante parziale n. 7 al P.R.G.C. di Cercenasco, con deliberazione del C.C. n. 15 del 10/07/2006, trasmesso alla Provincia in data 21/08/2006 (prat. n. 117/2006) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 15 del 10/07/2006 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente di seguito riassunte:

modifiche cartografiche:

- scheda n. 2: modifica di precisazioni sulla definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, che viene ripartita in: ristrutturazione di tipo A, ristrutturazione di tipo B e ristrutturazione con ricostruzione;
- scheda n. 5 bis (introdotta *ex – novo*) che definisce la destinazione d'uso;
- scheda n. 6 (relativa al Centro Storico): precisazioni riguardo agli interventi di “*Ristrutturazione con ricostruzione*” con riferimento alla scheda n. 2.4.3 modificata per favorire la ricostruzione di una porzione di edificio già esclusa da un precedente Piano di Recupero;
- scheda n. 7 (relativa all'area “*RI*”): concernente un'area che attualmente comprende parte della “*RI*” e parte della “*RII*”, che si subordina a premesso di costruire convenzionato (ex art. 49, 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i.) al fine di regolarizzare una situazione pregressa, destinandovi una suscettività edificatoria già prevista per l'area “*RI*”;

- scheda n. 19 bis (introdotta *ex – novo*) destinata a disciplinare l'area dell'ex mulino (già area "ApfI") ora ridefinita "Rt – residenziale terziaria", al fine di consentire la demolizione e ricostruzione con uguale volumetria e con marcato richiamo alla sagoma volumetrica preesistente;
- scheda n. 28: introduzione della possibilità di realizzare bassi fabbricati non solo al servizio della residenza ma anche delle destinazioni d'uso proprie ed ammesse nelle varie aree normative; inclusione dell'area "ApfI" tra quelle in cui è consentito realizzare garages per le unità immobiliari insufficientemente dotate, in deroga all'indice di copertura;
- introduzione di una norma più precisa al punto 30.17 riguardante le possibili modifiche della viabilità in fase di progettazione, senza che questo comporti variante di Piano Regolatore, tale norma va a sostituire analoga norma già contenuta nell'articolo 25.1;

modifiche cartografiche:

- individuazione in area "RI" e "RII" di ambito unitario soggetto a permesso convenzionato di cui si è detto in precedenza;
- modifica del tipo di intervento ammissibile in centro storico passando dalla manutenzione straordinaria alla ristrutturazione, per consentire un intervento di adeguamento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche;
- individuazione dell'area "Rt" al posto dell'area "ApfI" sul sedime del vecchio mulino al fondo di via V. Emanuele III;
- indicazione planimetrica di tre rotatorie in progetto su strade provinciali, precisamente, due sulla circonvallazione ed una in prossimità della Cappella di Sant'Isidoro, per l'inserimento della bretella di collegamento tra la S.P. . 138 e la S.P. n. 139; la rotonda sulla circonvallazione per Vigone in corrispondenza dell'inserimento di Via del Castellasso si inserisce in parte sull'area "S26" causandone una parziale riduzione (285 mq) a favore, però, di un incremento dell'area "S32" in progetto dall'altro lato della strada (302 mq) con variazione delle aree a servizi (pari a 17 mq) del tutto irrilevante rispetto al bilancio comunale;
- stralcio di una porzione dell'area residenziale "R8" , per una superficie di 1.425 mq, in fregio alla strada provinciale di circonvallazione per Vigone, contigua all'area per servizi "S40", in quanto la suscettività residenziale relativa viene ridistribuita nell'area "Rt" di nuova individuazione e nell'incremento di altezza di una ricostruzione in via V. Emanuele III;

visto il parere del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità I in data 26/09/2006;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica

dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cercenasco con deliberazione C.C. n. 15 del 10/07/2006, le seguenti osservazioni:
 - a) per quanto attiene gli interventi sull'assetto viario, in riferimento al progetto “ *Completamento Circonvallazione di Cercenasco – Collegamento tra la S.P. n. 138 e la S.P. n. 139 di Villafranca*” si conferma la validità degli elementi stradali, roatorie e nuovo asse viario, riportati nella cartografia. Per quanto concerne l'attraversamento della linea ferroviaria dismessa Airasca – Villafranca attualmente in corso di acquisizione da parte della Provincia, ad uso pista ciclabile intercomunale, si ricorda la necessità di mantenere le condizioni planoaltimetriche del tracciato e dei relativi raccordi;
 - b) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante
 - c) si segnala, inoltre, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”. Tale legge dispone, difatti, che “.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. “ (c. 3 art. 5) e che “ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica” (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Cercenasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....